

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 71

a iniziativa dei Consiglieri Battistoni, Assenti, Luconi, Baiocchi, Canafoglia,
Ausili, Barbieri, Borroni, Cardilli, Putzu

RICONOSCIMENTO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI STORICHE, DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE STORICHE E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI STORICI DELLE MARCHE E ISTITUZIONE DEL RELATIVO ALBO

Premessa, finalità e obiettivi della proposta di legge

La presente proposta di legge disciplina il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali storiche, delle botteghe artigiane storiche e degli esercizi pubblici storici delle Marche, adeguando l'ordinamento regionale al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

Il d.lgs. 219/2024 ha, infatti, introdotto a livello nazionale un sistema uniforme di riconoscimento e valorizzazione delle attività di particolare rilevanza storica, culturale e commerciale, prevedendo la costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, alimentato attraverso gli Albi istituiti a livello territoriale.

In attuazione di tale disciplina, la proposta istituisce l'Albo regionale delle suddette attività storiche, quale componente dell'Albo nazionale, e prevede misure di promozione e sostegno delle attività iscritte.

Il censimento e il riconoscimento delle attività storiche attraverso l'iscrizione all'Albo regionale, vuole fornire una banca dati utile alla progettazione e alla attuazione di interventi di valorizzazione territoriale, mettendo in relazione commercio, artigianato, cultura e turismo.

La crescita dell'interesse verso i borghi, l'enogastronomia, l'artigianato e le esperienze legate all'identità dei luoghi offre, infatti, nuove opportunità alle attività commerciali, artigiane e di ristorazione che hanno conservato nel tempo caratteristiche, produzioni e tradizioni proprie del territorio.

La proposta considera, pertanto, le attività storiche non soltanto come realtà economiche da preservare, ma come elementi identitari del patrimonio economico, culturale e sociale regionale e infrastrutture diffuse di attrattività territoriale, capaci di contribuire alla vitalità dei centri storici, dei borghi e delle aree interne e di integrarsi con itinerari turistici culturali, artigianali, commerciali ed enogastronomici.

In questa prospettiva, la legge persegue in particolare le seguenti finalità:

- salvaguardare e valorizzare le attività storiche e la memoria dei luoghi;
- sostenere il commercio di prossimità e contrastare la desertificazione commerciale;
- favorire il passaggio generazionale e la trasmissione d'impresa;
- promuovere il turismo culturale, enogastronomico ed esperienziale;
- creare una rete regionale delle attività storiche, in sinergia con la rete dei mercati storici, dei teatri storici, dei borghi storici, dei cammini religiosi e delle altre eccellenze delle Marche.

Il contrasto al fenomeno della desertificazione commerciale assume particolare rilievo considerato che tra il 2012 e il 2025 il commercio di prossimità ha perso decine di migliaia di attività. La perdita delle attività di vicinato non produce soltanto effetti economici, ma incide sulla disponibilità dei servizi, sulle relazioni sociali, sulla sicurezza e sull'attrattività dei territori. In questo contesto, le attività storiche rappresentano presidi economici e sociali e testimonianze dell'identità delle comunità locali, la cui tutela può concorrere alla rigenerazione urbana, economica e sociale.

Quadro normativo e raccordo con la legislazione regionale

La proposta recepisce le definizioni e i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, distinguendo le attività esercitate da almeno 50 anni in:

- attività commerciali storiche;
- botteghe artigiane storiche;
- esercizi pubblici storici.

Una specifica qualificazione è prevista per le *attività storiche di eccellenza*, individuate sulla base di più stringenti requisiti, tra i quali la permanenza nello stesso locale da almeno 70 anni, la continuità dell'attività tra generazioni, il mantenimento dell'identità originaria e la conservazione degli elementi architettonici, degli interni e degli arredi storici.

Elemento centrale della proposta è l'istituzione dell'*Albo regionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici delle Marche*, raccordato con l'Albo nazionale istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. L'Albo consentirà alle attività marchigiane riconosciute di accedere a un sistema coordinato di promozione istituzionale e turistica, aumentandone la visibilità anche nei circuiti nazionali e internazionali.

L'iscrizione può avvenire su richiesta dei titolari delle attività economiche o sulla base degli Albi locali trasmessi annualmente dagli enti territoriali. La Regione provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'Albo regionale e trasmette annualmente i relativi dati al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dell'inserimento nell'Albo nazionale.

La proposta si inserisce organicamente anche nel quadro delle politiche regionali già rivolte alla tutela del commercio tradizionale, dell'artigianato e dei centri storici.

In primo luogo, viene superata la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5, che aveva anticipato l'esigenza di tutelare i locali storici, ma con un ambito circoscritto essenzialmente a osterie, locande, taverne, bar e spacci di campagna. La nuova disciplina amplia significativamente la platea delle attività riconoscibili, ricomprendendo le diverse forme del commercio e dell'artigianato storico in coerenza con la normativa nazionale.

La proposta si coordina inoltre con la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22, in materia di commercio che individua tra le proprie finalità la salvaguardia dei locali storici, delle botteghe d'arte, delle attività commerciali e artigianali di tradizione e degli esercizi di vicinato.

Analoga continuità sussiste con la legge regionale 2 agosto 2021, n. 19, relativa all'artigianato marchigiano, che già prevede la valorizzazione delle imprese artigiane storiche. La disciplina transitoria della presente proposta consente alle imprese già riconosciute l'iscrizione di diritto al nuovo Albo regionale, quali "botteghe artigiane" previa verifica che siano in attività e che abbiano una unità locale per la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi.

La tutela delle attività storiche concorre altresì agli obiettivi della legge regionale 27 luglio 2026, n. 9, relativa alla valorizzazione e riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che contribuiscono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi.

La proposta si pone, infine, in sinergia con la disciplina regionale per la valorizzazione dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche. Gli esercizi storici possono, infatti, trovare la loro ubicazione ideale nei mercati storici ed insieme costituire componenti complementari di una medesima strategia volta alla conservazione del commercio tradizionale, alla rivitalizzazione dei centri storici e alla qualificazione dell'offerta turistica.

Strumenti ed effetti attesi

L'Albo regionale consente di individuare in modo omogeneo le realtà meritevoli di tutela, assicurarne il raccordo con l'Albo nazionale e costruire una rete regionale riconoscibile attraverso uno specifico logo.

La Regione potrà, quindi, concedere contributi per interventi finalizzati alla conservazione degli immobili e degli elementi caratterizzanti le attività storiche, alla registrazione dei marchi storici, al passaggio generazionale, all'innovazione compatibile con la tutela della loro identità, al miglioramento della qualità dei servizi, alla promozione commerciale e turistica.

La rete delle attività storiche potrà essere promossa nell'ambito della programmazione regionale in materia di cultura e turismo e messa in relazione con i mercati storici, i teatri storici, i borghi storici, i cammini religiosi e le altre eccellenze regionali, favorendo la costruzione di itinerari e prodotti di turismo culturale ed esperienziale.

La disciplina transitoria garantisce infine la continuità con il sistema vigente, prevedendo il passaggio al nuovo Albo delle attività già riconosciute ai sensi della normativa regionale previgente, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Illustrazione degli articoli

Nel merito, la proposta di legge si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 (Oggetto) definisce l'ambito della legge e l'adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 219/2024.

L'articolo 2 (Finalità) riconosce le attività storiche quali infrastrutture diffuse di attrattività territoriale e individua le principali finalità della legge: tutela del patrimonio storico-commerciale e artigianale, contrasto alla desertificazione commerciale, sostegno al commercio di prossimità, passaggio generazionale, sviluppo del turismo culturale ed esperienziale e creazione di una rete regionale delle attività storiche.

L'articolo 3 (Requisiti delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici) definisce le tre categorie di attività storiche e i relativi requisiti, in coerenza con il decreto legislativo 219/2024, compreso il requisito temporale minimo di cinquanta anni.

L'articolo 4 (Requisiti delle attività storiche di eccellenza) individua, in linea con la normativa statale, i requisiti necessari per il riconoscimento delle attività storiche di eccellenza, tra cui la permanenza nello stesso locale da almeno settanta anni, la continuità gestionale, il particolare interesse storico e culturale e la conservazione degli elementi caratterizzanti l'attività.

L'articolo 5 (Censimento delle attività storiche) demanda alla Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente e sentiti i soggetti rappresentativi interessati, la definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento delle attività storiche e delle attività storiche di eccellenza.

L'articolo 6 (Istituzione dell'Albo regionale) istituisce l'Albo regionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici delle Marche, ne definisce l'articolazione e disciplina le modalità attraverso le quali la Regione provvede alla sua formazione e al suo aggiornamento.

L'articolo 7 (Aggiornamento dell'Albo nazionale e informazione) disciplina la trasmissione annuale dei dati al Ministero delle imprese e del made in Italy e l'informazione sulle opportunità di valorizzazione e promozione previste a livello nazionale.

L'articolo 8 (Attribuzione del logo e promozione) prevede l'utilizzo del logo "Attività Storica delle Marche" da parte delle attività iscritte e la promozione della relativa rete nell'ambito della programmazione regionale in materia di cultura e turismo.

L'articolo 9 (Interventi di sostegno e valorizzazione) propone le principali tipologie di interventi finanziabili a favore delle attività iscritte all'Albo, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio storico, alla registrazione dei marchi storici, all'innovazione, alla qualità dei servizi, alla promozione e al passaggio generazionale.

L'articolo 10 (Disposizioni finanziarie) autorizza una spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e ne individua la relativa copertura finanziaria. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le rispettive leggi regionali di bilancio.

Le spese da sostenere riguardano la progettazione del logo, attività di comunicazione e promozione anche attraverso il portale istituzionale, eventi informativi e materiale divulgativo. Gli adempimenti relativi all'istituzione e all'aggiornamento dell'Albo sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso la struttura regionale competente e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri.

Gli eventuali contributi alle imprese non costituiscono onere obbligatorio immediatamente

discendente dalla presente legge, ma saranno concessi in base alle risorse annualmente autorizzate con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

L'articolo 11 (Disposizioni transitorie) assicura la continuità con la normativa previgente, prevedendo l'iscrizione nel nuovo Albo degli esercizi già presenti nell'elenco regionale dei locali storici e delle imprese già iscritte nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, alle condizioni stabilite da questa legge.

L'articolo 12 (Clausola valutativa) prevede che la Giunta regionale trasmetta con cadenza biennale all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento alle iscrizioni all'Albo, agli interventi di sostegno e agli effetti economici, commerciali e turistici prodotti.

L'articolo 13 (Abrogazione) abroga la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5, sostituita dalla nuova disciplina, e coordina i relativi riferimenti presenti nella legislazione regionale.

Conclusioni

La proposta introduce nelle Marche un sistema organico di riconoscimento, tutela e valorizzazione delle attività storiche, coerente con il nuovo quadro normativo nazionale e capace di valorizzare l'esperienza maturata con la precedente disciplina regionale.

Attraverso il censimento, l'Albo regionale, il raccordo con l'Albo nazionale, il logo identificativo e le misure di promozione e sostegno, la Regione intende preservare un patrimonio economico, culturale e identitario radicato nelle comunità locali e, nello stesso tempo, rafforzarne il ruolo quale strumento di contrasto alla desertificazione commerciale, trasmissione d'impresa, rigenerazione dei centri storici e sviluppo turistico del territorio marchigiano.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) ☐
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) ☒
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) ☐

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

Spesa una tantum (o occasionale) ☐

Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime ☐

- Non obbligatoria

• con indicazione dell'onere a regime ☐

• con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio ☒

Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) ☐

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUM. ART.	RUBRICA	MISS	PRG	ASSENZA ONERI INVARIANZA	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Oggetto			Assenza oneri								
2	Finalità			Assenza oneri								
3	Requisiti delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici	14	02		Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Legge di bilancio				
4	Requisiti delle attività storiche di eccellenza			Assenza oneri								
5	Censimento delle attività storiche			Invarianza								
6	Istituzione dell'Albo regionale			Invarianza								
7	Aggiornamento dell'Albo nazionale e informazione			Invarianza								
8	Attribuzione del logo e promozione	14	02		Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Legge di bilancio				
9	Interventi di sostegno e valorizzazione	14	02		Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Legge di bilancio				
10	Disposizioni finanziarie	14	02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Legge di bilancio				
11	Disposizioni transitorie			Invarianza								
12	Clausola valutativa			Invarianza								
13	Abrogazione			Invarianza								
Totale					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-

Modalità di quantificazione:

Sotto il profilo economico-finanziario, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta sono di natura corrente, a carattere continuativo e ricorrente, ad eccezione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8 per la progettazione e realizzazione del logo istituzionale. La quantificazione dei suddetti oneri è stata calibrata sulla spesa autorizzata e storicamente impiegata per analoghi interventi settoriali, come la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche" e la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici".

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	- tabella A (-----)						
	- tabella D1 (-----)						
	- altro –spese di funzionamento (capitolo 2010110008 “SPESE PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
c)	totale copertura:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-

4) Modalità di attuazione



L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	14
Programma	02

CNI o capitolo/i esistente/i	Capitolo di nuova istituzione denominato “Fondo per Riconoscimento e tutela delle attività commerciali storiche, delle botteghe artigiane storiche e degli esercizi pubblici storici delle Marche ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale”
------------------------------	--

☐

L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

☒

Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

Non ci sono oneri organizzativi aggiuntivi. Le attività previste dal provvedimento saranno assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia di fiere e mercati, il cui onere risulta già stanziato a carico del Bilancio di previsione 2026-2028; inoltre, tale personale opererà mediante l'utilizzo della strumentazione informatica già a disposizione della medesima struttura.

☐

E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)